

STATUTO

**RAYMOND GLEDHILL
ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINO RM VIA CESARE COLIZZA
56A

Numero REA: RM - 941246

Codice fiscale: 05910831006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al Rep. n. 2150
Racc. n. 1345

STATUTO SOCIALE

Art. 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata: "**RAYMOND GLEDHILL - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Società Cooperativa sociale**" con sede in Marino (RM).

L'assemblea dei Soci Cooperatori potrà istituire, modificare, sopprimere filiali, succursali, sedi amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero.

Art. 2

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

OGGETTO SOCIALE

Art. 3

Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa ed occasioni di lavoro al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche, sociali, professionali.

La società è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata, in ossequio a quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi sanitari sociali assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in condizione di disagio psicologico e psichiatrico, di minori a rischio e di persone handicappate e con ritardi di apprendimento, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza, in ottemperanza all'art. 1 comma 1 lett. a) della legge 381/91;

b) la gestione di attività agricole, industriali, commerciali, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in ottemperanza all'art. 1 comma 1 lett. b) della legge 381/91.

Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione e il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'articolo 1 comma 1 lett. a) e lett. b) della legge 381/91.

Le suddette attività di tipo a) e di tipo b), pur avendo una connessione tra di loro, verranno gestite distintamente da un punto di vista amministrativo, al fine della corretta applicazione delle agevolazioni, fiscali e contributive concesse dalla normativa vigente

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci potranno instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In particolare per ciò che riguarda detti rapporti verrà istituito apposito Regolamento Interno, ai sensi della legge 142/01, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

La società nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, ha per oggetto:

1) assistenza sociale: organizzare e gestire ogni attività inerente la cura, il recupero e l'integrazione sociale di soggetti con vario tipo di disagio sociale;

2) assistenza socio-sanitaria:

- organizzare e gestire anche indirettamente tramite la gestione da parte di soggetti terzi aventi le medesime finalità ogni attività inerente la cura, la riabilitazione e l'integrazione sociale di pazienti psichiatrici attraverso la gestione di comunità terapeutiche, riabilitative, terapeutico-riabilitative, centri diurni, "day hospital", case alloggio, comunità alloggio, il reperimento e la promozione di strutture abitative di vario tipo per soggetti con problematiche o disagio psicologico e psichiatrico e quant'altro previsto dalla normativa vigente nel campo della cura psichiatrica attraverso l'integrazione di diversi approcci terapeutici sempre aggiornati ai risultati delle ricerche scientifiche più qualificate;

3) assistenza sanitaria:

- organizzare attività sanitaria domiciliare, ambulatoriale ed in strutture residenziali per pazienti psichiatrici e loro nuclei familiari;

- promuovere l'inserimento sociale attraverso iniziative mirate che comprendono colloqui motivazionali, ambulatoriali per tossicodipendenti e alcolisti, di preparazione a programmi residenziali o semiresidenziali, a trattamenti specializzati per la gestione della tossicodipendenza e del disagio connesso a problemi comportamentali patologici (disordini di personalità borderline, disordini del comportamento alimentare, gioco d'azzardo, compulsioni di vario tipo, sindromi post traumatiche da stress); promuovere iniziative mirate alla prevenzione del disagio adolescenziale, al trattamento e cura di patologie, susseguenti ad eventi traumatici in età infantile, preadolescenziale ed adolescenziale;

4) - istruzione e formazione:

- organizzare "workshops", corsi di formazione, "training"; aggiornamento e sensibilizzazione per quanti operano o desiderano operare nel campo della cura e riabilitazione psichiatrica; utilizzare propria editoria per fini didattici e divulgativi ed ogni strumento multimediale che sfrutti il potenziale della rete (Internet); organizzare e fornire servizi sanitari per la "DOPPIA DIAGNOSI" in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale per persone con disagio psicologico e psichiatrico e disturbi del comportamento; organizzare e fornire servizi di sostegno, cura ed assistenza in regime ambulatoriale, per i familiari delle persone con disagio psicologico e psichiatrico e disturbi del comportamento;

5) - organizzare e promuovere "workshops", corsi di formazione, "training", aggiornamento e sensibilizzazione rivolti alle imprese per l'accrescimento professionale e personale delle risorse umane.

La Cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento degli scopi sociali, pertanto, la cooperativa potrà per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, purché il tutto in via strumentale al conseguimento del predetto oggetto sociale e comunque in via non prevalente:

- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fidejussioni;

- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci, predisponendo, a questo fine, apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; tali eventuali finanziamenti, tutti facoltativi, fatti dai soci alla società, saranno effettuati nel

rispetto delle disposizioni dettate dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in ottemperanza al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385/93);

- contrarre mutui; aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziari, nonché acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato italiano, dalla Regione e da Enti locali;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti. costituiti o costituendi, che abbiano scopi similari, affini o complementari a quelli della Cooperativa e partecipare alla loro attività;

Ai fini della mutualità prevalente si prevede:

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

- d) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4

Il numero dei soci cooperatori, è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando all'attività sociale. Possono essere altresì ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci.

E' ammessa la presenza, come soci cooperatori, di persone giuridiche pubbliche o private che prevedano nei rispettivi statuti lo sviluppo delle attività di cui all'articolo precedente.

Art. 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo dichiarando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

- b) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;

- c) di obbligarsi alla rigorosa osservanza del presente statuto.

Art. 6

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide, a giudizio insindacabile, l'Organo Amministrativo, il quale comunica all'interessato la decisione motivata, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7

Il nuovo ammesso deve versare l'importo delle quote sottoscritte e solo dopo aver adempiuto a tale obbligo acquista la qualità di socio ed è iscritto nel libro dei soci.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in condizioni di cooperare all'attuazione degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il diritto di recesso.

Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci cooperatori.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non osservi le disposizioni dello statuto e del regolamento previsto dall'art. 28, oppure le deliberazioni, legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- d) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società.

Il socio potrà essere escluso qualora nell'ambito del rapporto di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento a cui si fa pieno riferimento.

Il socio potrà infine essere escluso qualora nell'ambito del rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Nel caso indicato nella lettera c), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio cooperatore sia inadempiente.

Art. 10

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari possono subentrare nella società cooperativa in qualità di soci, purché posseggano i requisiti richiesti nell'art. 5 e l'Organo Amministrativo esprima il proprio parere favorevole.

Essi, entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare quale di loro assumerà la qualità di socio cooperatore o li rappresenterà di fronte alla società cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma del C.C..

Art. 11

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando per essi non trova l'applicazione dell'art. 10, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota versata oppure alla minor somma di questa risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 14, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci cooperatori receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci cooperatori defunti a norma dell'art. 11 da qualunque altro bene che pervenga alla società cooperativa per atto di liberalità;
- da eventuali riserve straordinarie;

- da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art. 13

L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato all'atto della sottoscrizione. Le suddette disposizioni si applicano anche agli aumenti delle quote sottoscritte ai soci cooperatori durante la vita della società cooperativa. Nessun socio cooperatore può possedere tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto nei riguardi della società cooperativa, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. I residui attivi del bilancio saranno così ripartiti:

- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- un dividendo ai soci cooperatori non superiore al tasso di interesse legale commisurato al capitale effettivamente versato;
- l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- non meno del 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 59/92.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fondi mutualistici. Le riserve non sono ripartibili fra i soci cooperatori durante l'esistenza della società.

Articolo 14 bis - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare:

- a) la durata e la qualità dell'attività prestata dal socio;
- b) la capacità di tale prestazione in ordine alla produzione di reddito della Cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 15

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente;

- la trattazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma degli artt. 20 e 24 del presente statuto;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Art. 16

L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

Quando ne fosse fatta richiesta da almeno la metà dei soci oppure dal Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo sarà tenuto a convocare senza ritardi l'assemblea.

Se l'Organo Amministrativo non provvedesse entro un mese dalla richiesta, dovrà provvedere il Collegio Sindacale. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso spedito ai soci a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicata la data della seconda convocazione eventuale, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche senza le suddette formalità, l'assemblea ordinaria e straordinaria, è validamente costituita nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 17

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validata qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno la maggioranza dei voti di tutti i soci cooperatori;
- in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo (1/3) dei voti di tutti i soci cooperatori.

Art. 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalla assemblea con esclusione dello scrutinio segreto.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire all'assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio cooperatore.

Ciascun socio può rappresentare al massimo cinque soci.

Art. 19

L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o, se nominato, dall'Amministratore Unico. La nomina del segretario, che può essere non socio, è fatta dall'assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 20

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti fra i soci cooperatori dell'assemblea. I Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono sempre rieleggibili. Essi non hanno diritto a retribuzione, salvo che lo deliberi l'assemblea,

la quale può anche stabilire che vengano concessi gettoni di presenza.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 21

Se nominato, Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile, oppure ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione, e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in Carica.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i Sindaci Effettivi.

Art. 22

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'assemblea. Può, perciò, anche deliberare, l'adesione della società cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi federativi consortili, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci cooperatori.

Se nominato, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti della legge a uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare un Direttore, anche non socio cooperatore, stabilendone le mansioni e i compensi.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, l'Amministratore Unico rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi e in giudizio, ed ha l'uso della firma sociale.

Egli ha la facoltà di concedere sia ai Consiglieri che ai terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone poteri e compensi; è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciandone liberatorie quietanze, ed effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 24

Il Collegio sindacale può essere nominato facoltativamente e dovrà essere nominato obbligatoriamente ricorrendo le condizioni stabilite dall'articolo 2543 c.c. o dalle leggi vigenti in materia.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio e di due membri supplenti, tutti eletti anche fra i non soci cooperatori dell'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il compenso dei Sindaci è determinato di volta in volta dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Art. 25

Il Collegio Sindacale, secondo le norme in vigore, vigila sull'osservanza della legge o dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alla risultanza dei libri e delle strutture contabili.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli art. 2404 2405 del c.c..

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società cooperativa ed i soci cooperatori, tra i soci cooperatori stessi in relazione alla interpretazione del presente Statuto o delle deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio comporrà la controversia secondo diritto, nel rispetto del contraddittorio. La sede dell'arbitrato sarà Roma.

Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le norme del vigente codice di procedura civile.

Art. 27

L'Organo Amministrativo può nominare, fra i soci cooperatori, un direttore, qualora lo ritenga opportuno, per il migliore andamento della società.

La retribuzione e le funzioni del Direttore saranno stabilite dallo stesso Organo Amministrativo, ma potranno essere determinate nel regolamento interno previsto nell'art. 28 del presente statuto.

Art. 28

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società, potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società cooperativa.

Art. 29

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci cooperatori, stabilendone i poteri.

Tutto il patrimonio residuo della liquidazione, escluso il capitale versato ed eventualmente rivalutato, nonché i dividendi maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

Art. 30

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto in esso contenuto, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative Sociali a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

F.to: ALDO LOMBARDO

F.to: BARBARA GALEA NOTAIO